

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRIENNO (CO) AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8 DELLA LR N. 12/05

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 26 DEL 28/07/2022

RIFERIMENTI PROCEDURALI

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010 e integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno della variante al Piano di Governo del Territorio adottata dal Comune di Brieno (CO) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della l.r. 12/2005, all'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi assunti nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Ambito del Lago di Como".

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario di competenza regionale sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - è stata coinvolta la Struttura Paesaggio.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata con riferimento alla compatibilità delle modifiche apportate al Documento di Piano (DdP) dalla Variante al PGT. Tuttavia, nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi alla variante nella sua interezza, ricomprendendo anche le eventuali modifiche apportate al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS), i quali concorrono, per quanto di competenza, a tradurre le strategie contenute nel Documento di Piano in azioni e norme. Pertanto, gli eventuali riferimenti al PdR e al PdS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che - poste in sede di DdP - trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Gli esiti del procedimento istruttorio regionale sono stati oggetto di incontro preliminare con i referenti dell'Amministrazione comunale¹ ed i tecnici estensori del Piano tenutosi in videoconferenza il giorno 19 gennaio 2023. È stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005.

PREMESSA

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Brieno è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22/05/2014, pubblicata sul BURL - serie Avvisi e Concorsi - n. 32 del 6/08/2014.

La variante in oggetto introduce alcune modifiche puntuali al Documento di Piano, dovute ad una serie di ripermetrazioni, e una revisione complessiva delle norme del Piano delle Regole, oltre che modifiche minori al PdR riguardanti rettifiche di meri errori materiali. Le due modifiche più rilevanti riguardano l'inserimento di una nuova previsione viabilistica di collegamento alla frazione di Genere, con parcheggio annesso e l'introduzione di un nuovo ambito di trasformazione (AT/7 - S.S. n. 340 Regina). Quest'ultimo in particolare riguarda un'area interna al TUC, a prevalente

¹Hanno partecipato all'incontro: Arch. Alessandro Colombo (Responsabile Ufficio Tecnico), Arch. M. Pellò (Progettista esterno incaricato), Flavio Castiglioni (Estensore componente geologica).

destinazione residenziale, in cui si prevede una superficie lorda residenziale aggiuntiva di 325 mq oltre l'esistente. La variante, inoltre, recepisce l'aggiornamento dello Studio del Reticolo Idrico Minore, già validato dalla competente struttura regionale con provvedimento del 18/02/2020.

Le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS espletate hanno avuto come esito la non assoggettabilità.

A tale proposito si ricorda che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti al Documento di Piano è ammessa solo nei casi in cui si siano verificate tutte le condizioni indicate nella DGR n.9/761 *"Determinazioni della procedura di valutazione ambientale di Piani e Programmi VAS"* e in particolare nell'Allegato 1 *"Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT"*. Si ricorda, inoltre, che detto procedimento deve essere espletato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06 così come modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (G.U. 28/02/2022, n. 49).

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DEL PGT CON GLI ORIENTAMENTI DEL PTR

In merito alla variante in esame, trattandosi di modifiche puntuali che non comportano modifiche sostanziali agli obiettivi e alle strategie del Documento di Piano del PGT vigente, non si evidenziano, per quanto di competenza della UO Urbanistica e Assetto del territorio, elementi di criticità rispetto agli indirizzi generali espressi nel PTR.

A titolo collaborativo e con specifico riferimento alle previsioni contenute nella variante in oggetto, di seguito si ricorda in particolare un obiettivo che il PTR assegna al Sistema Territoriale dei Laghi entro cui il Comune si è riconosciuto, che potrebbe essere preso in considerazione in sede di approvazione della variante e, soprattutto, durante la fase di definizione delle opere pubbliche e private previste:

1. Obiettivo ST4.6 *"Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei bacini lacuali"* da mettere in atto, in particolare, pianificando *"la gestione integrata dei rischi legati all'esondazione dei laghi e ai dissesti lungo le incisioni vallive diffuse in tutte le aree lacuali"*.

In relazione all'obiettivo suddetto, si propone di valutare attentamente la realizzazione della nuova previsione viabilistica di collegamento tra via villaggio Primavera e il nucleo di Generese, al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio e sulle incisioni vallive che caratterizzano l'area oggetto di intervento. Per quanto riguarda l'aggiornamento dello Studio del Reticolo Idrico Minore, anch'esso strettamente connesso all'obiettivo citato, si evidenzia la necessità di attenzionare la situazione di criticità riscontrata lungo il torrente "Valle di Somaina", alla luce degli eventi meteorologici verificatisi tra luglio e agosto 2021.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le indicazioni circa la cura dell'inserimento paesaggistico delle opere proposte con la variante adottata e gli aspetti che riguardano l'aggiornamento della componente geologica si rimanda rispettivamente al contributo della Struttura Paesaggio e al contributo della Struttura Assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico, più avanti riportati nel parere.

In merito al nuovo ambito di trasformazione introdotto dalla variante (AT/7 – S.S. n. 340 Regina), trattandosi di un'area interna al TUC in cui rimane invariata la destinazione d'uso residenziale, non si rilevano particolari criticità per quanto di competenza della U.O.

In tema di **consumo di suolo**, si prende atto di quanto dichiarato in merito al rispetto del Bilancio Ecologico del Suolo (BES), non superiore a zero. La variante, infatti, assicurando un bilancio di consumo di suolo positivo, derivante dalla differenza tra le aree ripериметrate a verde (nello specifico le due aree per servizi del centro sportivo e del parcheggio di ingresso sud vengono riclassificate rispettivamente in *“Aree e comparti prativi e boscati a carattere ambientale...”* e in *“Verde urbano a lago”*) e le aree soggette a consumo di suolo in cui insisterà la nuova previsione viabilistica, risulta coerente con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR, intercettando positivamente gli indicatori di allineamento PGT/PTR e i criteri della LR 31/2014. Si rimandano comunque le valutazioni in merito al corretto recepimento dei relativi criteri del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014, al parere di compatibilità di competenza della provincia di Como, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della stessa legge.

A tale proposito si ricorda che lo strumento urbanistico comunale vigente dovrà essere oggetto di un successivo e complessivo adeguamento al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014, secondo le tempistiche definite dall’art. 5, comma 3 della stessa l.r. 31/2014. In occasione del sopraccitato adeguamento, i Comuni sono tenuti a conformare il PGT anche in relazione agli adempimenti connessi a differenti ambiti tematici: assetto idrogeologico, zonazione sismica, invarianza idraulica e regolamento edilizio tipo (vedi comunicazione regionale prot. n. Z1.2021.0039658 del 04/10/2021). Con specifico riferimento al tema dell’invarianza idraulica si richiama la modifica introdotta dall’art. 14 della LR 9/2022 agli art. 13, 14 e 58 bis della LR 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017 (vedi nota integrativa prot. Z1.2022.0030548 dell’08/06/2022).

In tema di compatibilità con la **Rete Ecologica Regionale (RER)**, l’ambito di trasformazione oggetto di Variante non rientra all’interno della rete ecologica regionale, pertanto non si rilevano particolari criticità. Vista, però, la presenza di elementi primari e di alcuni elementi di secondo livello della RER all’interno del territorio comunale, a titolo collaborativo si ricorda che la RER è assunta dal PTR fra le infrastrutture prioritarie e che una rete ecologica deve necessariamente assumere l’obiettivo di offrire un substrato polivalente alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio anche, e forse soprattutto, alla scala vasta, mettendo a sistema elementi e previsioni alla scala locale. Si propone, quindi, di tener conto delle indicazioni della Scheda n. 49 – Triangolo Lariano del documento *Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali* e in particolare:

- con riferimento alle nuove previsioni riguardanti infrastrutture lineari:
 - prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale (con particolare riferimento alla nuova previsione viabilistica di collegamento alla frazione di Genere).

In merito, infine, ad una modifica introdotta nel PdR, la variante in oggetto propone una revisione dell’art. 43 delle norme tecniche del PGT che disciplina gli ambiti classificati come *“Aree e comparti prativi e boscati a carattere ambientale, di interposizione tra territorio rurale ed edificato e di porosità nel consolidato urbano”*, in cui gli interventi edificatori sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire, rilasciato con le modalità indicate nell’art. 59 esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12. Si specifica tra l’altro, al punto b) dello stesso articolo, che sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e mutamento della destinazione d’uso del suolo.

Al punto f) si evidenzia, inoltre, che rientrano nell’art. 43 anche le aree *inedificate poste a valle della strada Regina e affacciate sulle sponde del lago, che rivestono particolare valore ambientale e paesaggistico per i residui elementi di naturalità che li contraddistinguono* e che, nel caso in cui esse

risultino di pertinenza di edifici esistenti, viene ammessa la possibilità di realizzare giardini, orti, recinzioni, terrazzamenti, manufatti leggeri ed amovibili.., anche da parte di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 60 della Legge Regionale 12/05.

Si rileva, tuttavia, una descrizione poco esaustiva di tali ambiti, poiché nella relazione che accompagna la variante si parla di *“ambiti privi di caratterizzazione agricola”* e, in quanto tali, non si comprende la necessità di sottoporli alla disciplina dell'art.59 e 60 della l.r. 12/05. Inoltre, la realizzazione di giardini, orti e terrazzamenti potrebbe non essere coerente con la condizione imposta al punto *b)*, riferita alla non trasformabilità della morfologia dei luoghi. Pertanto, a mero titolo collaborativo, si invita il comune a specificare con maggior chiarezza le caratteristiche delle aree in oggetto (proprietà pubblica o privata, caratteri ambientali e morfologici, destinazioni d'uso, ecc..) e di valutare attentamente l'ammissibilità di trasformazioni non compatibili con i valori morfologici, ambientali e paesaggistici dei luoghi quali, appunto, la realizzazione di terrazzamenti.

In merito agli aspetti formali, considerato che la documentazione della variante comprende solo gli stralci delle tavole e delle schede degli elaborati del PGT interessati, si segnala a titolo collaborativo all'Amministrazione comunale l'opportunità di aggiornare in fase di approvazione, o comunque prima della pubblicazione, tutti gli elaborati di PGT interessati dalle modifiche delle varianti.

Considerazioni in merito alla componente geologica espresse dalla Struttura Assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico

Si riportano le osservazioni comunicate con mail del 19/01/2023.

La documentazione trasmessa ai fini della verifica di compatibilità della variante con il PTR contiene la componente geologica del PGT aggiornata a giugno 2022 (data riportata su tutti gli elaborati) e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Norme
- Tavola 1 – Carta di inquadramento (scala 1:5.000)
- Tavola 2 – Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5.000)
- Tavola 3 – Carta dei Vincoli (scala 1:5.000)
- Tavola 4 – Carta di Sintesi (scala 1:5.000)
- Tavola 5 – Carta della fattibilità geologica (scala 1:5000)
- Tavole 5a, b, c, d – Carta della fattibilità geologica (scala 1:2.000)
- Tavola 6 – Carta della fattibilità geologica (scala 1:10.000)
- Tavola 7 – Carta PAI-PGRA (scala 1:10.000)

Si evidenzia innanzitutto che gli elaborati di cui sopra non compaiono tra gli elaborati adottati con Deliberazione n. 26 del 28/7/2022, ove invece sono presenti gli elaborati dello studio del reticolo minore, peraltro non compresi nella documentazione trasmessa a Regione per la verifica di compatibilità con il PTR. Gli elaborati inoltre non includono la prevista Asseverazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alla d.g.r. 6314/2022.

In merito alla componente geologica, si rileva che le sole modifiche apportate rispetto alla versione vigente sono quelle che conseguono all'aggiornamento del documento di polizia idraulica e sono rappresentate nella carta dei vincoli e della fattibilità geologica. Inoltre, è stata redatta la carta PAI-PGRA in luogo della precedente carta del dissesto con legenda uniformata PAI.

In merito a tali modifiche si evidenzia quanto segue:

- nella relazione, relativamente alla carta dei vincoli, non è presente alcun riferimento all'aggiornamento del documento di polizia idraulica. Si riporta il riferimento alla precedente versione oggetto del parere UTR del 2012;
- la carta PAI-PGRA, che dovrebbe recepire cartograficamente le perimetrazioni delle aree contenute nella pianificazione di bacino, non riporta le aree allagabili per esondazioni lacuali, presenti nelle mappe PGRA – ambito ACL.

Nonostante gli elaborati rechino la data di giugno 2022, con la sola eccezione delle modifiche soprariportate, essi non contengono aggiornamenti relativi a: eventi di dissesto accaduti tra il 2011 e il 2022 (in particolare evento 2021), opere eseguite, nuovi dati conoscitivi resisi disponibili dopo il 2011 (pluviometrici, idrologici, idraulici, geologici, stratigrafici, ecc.). Il quadro conoscitivo si fonda su dati obsoleti, in alcuni casi risalenti agli anni '70 (dati pluviometrici).

La variante alla componente geologica in esame è esclusivamente finalizzata a recepire nella medesima (carta dei vincoli e carta di fattibilità) la riduzione della fascia di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 nella porzione terminale della Valle Somaina, derivante da una revisione del 2019 del documento di polizia idraulica sul quale UTR Insubria ha espresso parere di competenza con nota AE12.2020.0001052 del 18/02/2020.

Tale riduzione della fascia di rispetto segue una precedente modifica alla delimitazione e classificazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato 042-LO-CO nella parte terminale del Valle Somaina, apportata tramite la variante approvata con Deliberazione CC n. 28 del 26/09/2018 (in vigore dal 25/09/2019), secondo le procedure di cui all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI e conseguente alla realizzazione di opere di difesa (10 barriere filtranti in funi e reti d'acciaio anti *debris flow* lungo l'alveo del torrente Val Somaina con relativa strada di accesso per la manutenzione, adeguamento della luce del ponte stradale sulla Valle Somaina in prossimità dello sbocco a Lago di Como, muro spondale in sinistra idrografica). Sulla proposta di modifica, Regione Lombardia aveva espresso parere con nota Z1.2017.0008363 del 03/07/2017. In tale nota, viene evidenziato come *“Stante le premesse alla base della proposta di riperimetrazione (efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione), ... la ridelimitazione proposta sia strettamente subordinata alla corretta e sistematica manutenzione delle opere realizzate e che deve pertanto essere programmata”*.

Parimenti, UTR Insubria, nell'esprimere *parere favorevole alla proposta di individuazione del Reticolo Idrico Minore ed alla determinazione delle relative fasce di rispetto, nonché in ordine al Regolamento di polizia Idraulica*, ha formulato la seguente prescrizione vincolante *“che tutte le opere di trattenuta realizzate a monte (briglie filtranti) siano costantemente mantenute in efficienza, così come da progetto, ovvero tenute sgombre da materiale lapideo accumulato tramite trasporto solido, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale”*.

Successivamente alla redazione degli studi a supporto delle due modifiche sopracitate, il territorio di Brieno è stato interessato da eventi di dissesto importanti. I rilievi e le analisi condotte successivamente all'evento da parte del medesimo Comune e finalizzate alla individuazione, progettazione e finanziamento dei primi interventi urgenti dell'OCDPC 798/2021 (cfr. Planimetria generale dei dissesti, dello stato delle barriere e degli interventi urgenti alla scala 1:2.500 – settembre 2021), dimostrano che i presupposti alla base delle due proposte di modifica sopracitate

sono superati, o quantomeno da rivalutare. In particolare, nella Valle Somaina, nella tavola sopracitata, sono individuate n. 9 barriere esistenti stabili ma sature del materiale movimentato il 27/7/2021 e n. 8 nuove barriere integrative o necessarie a seguito dell'evento del 27/7/2021.

Relativamente alla variante in oggetto, inoltre, si evidenzia che l'Allegato D alla d.g.r. 5714 del 15 dicembre 2021, al paragrafo 8 riporta esplicitamente che *“Sono tenuti ad aggiornare il proprio Documento di Polizia Idraulica, ai sensi delle presenti linee guida, anche i comuni che hanno realizzato uno studio del reticolo idrico minore esteso all'intero territorio comunale ma che, dopo la redazione del medesimo, hanno subito modifiche dell'assetto idrografico, geomorfologico o adeguamenti a seguito del trasferimento dei corsi d'acqua del reticolo minore al reticolo consortile”*.

In accordo anche con l'UTR Insubria – Como, si invita pertanto il Comune ad integrare la componente geologica oggetto di variante alla luce delle criticità sopraindicate, procedendo con una rivalutazione della pericolosità, in particolare della Valle Somaina, a partire dai rilievi ed analisi svolti dal Comune post evento 2021 e tenendo conto della prospettata necessità di barriere integrative e dell'efficacia ed efficienza delle opere esistenti, allo stato attuale. A tale scopo Regione Lombardia è disponibile a condividere le modalità di realizzazione degli approfondimenti richiesti.

La competente struttura regionale, in attuazione dell'art.13, comma 11 lettera b) della l.r. 12/2005, si riserva in ogni caso di verificare il completo e corretto rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere in sede di consegna a Regione Lombardia degli elaborati della variante in forma digitale attraverso l'applicativo MULTIPLAN – PGWEB ai fini della richiesta di pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione.

Considerazioni in merito alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale espresse dalla Struttura Paesaggio

Si riportano le osservazioni comunicate con nota prot. n. Z1.2023.0003092 del 24.01.2023.

La valutazione sotto il profilo paesaggistico della variante al PGT vigente viene formulata in riferimento alla l.r. 12/05 e s.m.i., alla D.g.r. 29 dicembre 2005, n.8/1681 *“Modalità per la pianificazione comunale”*, nonché al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con particolare riferimento all'art. 19 *“Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi”*.

La pianificazione comunale deve rispondere ai criteri di coerenza e integrazione del Piano Paesaggistico Regionale e deve confrontarsi con i diversi atti che lo compongono ed inoltre con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il PPR vigente inserisce il Comune nell'ambito geografico del paesaggio del Lario Comasco e nella fascia di paesaggio prealpina, individuando le unità tipologiche dei paesaggi dei laghi insubrici e dei paesaggi della montagna e delle dorsali.

Quadro delle tutele paesaggistiche

Dall'esame della cartografia regionale si riscontra che il territorio comunale di Briennio è sottoposto a tutela paesaggistica in forza del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”* e s.m.i. e, in particolare, la fascia costiera del territorio comunale compresa fra il lago di Como e la SS 340 Regina è tutelata ai sensi dell'art. 136, in virtù del D.M. 16.08.1955, che riconosce il notevole interesse pubblico dell'area in quanto parte di un più ampio quadro naturale di singolare

bellezza panoramica, con punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo scenario del lago di Como, dei paesi della sponda opposta e dei rilievi delle Prealpi e delle Alpi.

Il territorio è interessato da differenti tutele, derivanti dal D.Lgs. 42/2004, che individuano la presenza di beni culturali soggetti a vincolo puntuale (art. 10 comma 1) e di beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 lettere:

b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (lago di Como);

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di rispetto di 150 metri ciascuna (fascia del torrente Calchera, della valle Generese, della valle di Carpino, della valle di Brienzo);

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (aree boscate, come definite dal PIF della comunità montana Lario Intelvese).

A questo proposito si rammenta che qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i. è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto all'art. 146 del medesimo decreto.

In riferimento al Piano Paesaggistico Regionale, parte del territorio comunale di Brienzo, dalla linea di quota di 800 mt, ricade nelle aree classificate come "ambiti di elevata naturalità" di cui all'art. 17 delle norme del PPR medesimo. Il comune di Brienzo è inoltre interamente compreso nell'"ambito di salvaguardia dello scenario lacuale", normato dall'art. 19 comma 4, e la fascia di territorio che costeggia il lago di Como è sottoposta alle ulteriori specifiche disposizioni dei commi 5, 6 e 10 che costituiscono riferimento per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici caratteristici di tale ambito.

Il territorio comunale è attraversato dalla strada panoramica SS 340 Regina e dai tracciati d'interesse storico e culturale del Sentiero del Giubileo e dell'Antica Strada Regina.

Il sistema dei vincoli e delle tutele paesistico-ambientali è rappresentato nell'elaborato cartografico "Salvaguardie, vincoli e sensibilità paesistica dei siti" Tav.05 del Piano delle Regole del PGT in variante.

Contenuti della Variante

Dall'analisi degli elaborati pervenuti si evince che la variante n. 2 al PGT del comune di Brienzo:

- modifica il Documento di Piano introducendo un nuovo Ambito di Trasformazione;
- recepisce l'aggiornamento dello studio del reticolo idrico minore e delle norme di polizia idraulica in adeguamento alla vigente normativa regionale;
- effettua una revisione complessiva della normativa del Piano delle Regole in adeguamento all'evoluzione legislativa regionale e nazionale e introduce puntuali modifiche al Piano medesimo;
- modifica alcune previsioni di aree per servizi ivi compreso l'inserimento di un nuovo collegamento viario e relativa area a parcheggio;
- provvede a rettificare alcune perimetrazioni ed errori materiali evidenziatisi durante la gestione del PGT vigente.

In linea generale gli ambiti oggetto della variante urbanistica interessano prevalentemente porzioni di territorio comprese all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) che, mediante ripermetrazione e modifica della destinazione d'uso, vengono meglio coerenziate con il contesto o assegnate a nuove funzioni senza determinare ulteriore consumo di suolo. A questi si aggiunge, esternamente al TUC, la previsione viabilistica per la realizzazione di un nuovo collegamento viario, con relativa area a parcheggio, al Nucleo di Antica Formazione (NAF) di Generese.

Considerazioni paesaggistiche

Dal punto di vista paesaggistico la presente variante, che opera in maniera puntuale e circoscritta all'interno del territorio comunale, non produce modifiche sostanziali rispetto al PGT vigente, non alterando negativamente l'aspetto dei luoghi tutelati. Si ritiene tuttavia necessario, proprio in ragione del carattere puntuale delle modifiche proposte, evidenziare il grado di sensibilità dei singoli contesti e fornire prescrizioni e indicazioni prevalenti volte a consentire il migliore inserimento degli interventi nel più ampio contesto paesaggistico, sottolineando allo stesso tempo gli indirizzi di tutela previsti dal PPR per tale ambito territoriale.

In particolare, in relazione alla definizione del nuovo Ambito di Trasformazione e all'inserimento della nuova previsione viabilistica risulta necessario porre una particolare attenzione progettuale, al fine di limitare le potenziali criticità in termini di inclusione nel contesto, che si ritiene opportuno di seguito segnalare.

Il nuovo Ambito di Trasformazione 7 si inserisce all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, nel tratto di territorio comunale compreso fra il lago di Como e la SS 340 Regina, tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, in virtù del D.M. 16.08.1955, che riconosce il notevole interesse pubblico dell'area in quanto parte di un più ampio quadro naturale di singolare bellezza panoramica. Per tali aree il PPR individua, all'art.19 comma 5, le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio "specificatamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini" ed al comma 10 ulteriori connotazioni da assumere quale riferimento di tutela delle peculiarità paesaggistiche del lago di Como. In tale contesto l'intervento di trasformazione deve porre specifica attenzione alla salvaguardia del sistema delle ville, anche minori, degli spazi ineditati, alla conservazione dei "caratteri compositivi storici tanto delle architetture quanto dei giardini" e ad evitare l'inserimento di elementi dissonanti, in contrasto con le permanenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il sistema degli insediamenti a lago. La previsione urbanistica determina quindi una modifica all'attuale impianto planivolumetrico del lotto determinando la riduzione dell'area destinata a giardino prospiciente il lago. Nel caso specifico tale proposta dovrà relazionarsi con gli indirizzi di tutela previsti dal PPR in riferimento a quanto definito dall'art. 19 comma 10 che, per il sistema delle ville, testimonia della qualificata attrattività turistica del Lario, prevede che gli interventi debbano tenere conto delle connotazioni storico architettoniche degli edifici "evitando di introdurre elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e tipologiche e tessiture relazionali".

Con riferimento alla nuova previsione di collegamento viario con l'abitato di Generese (cap. 3 punto b – Relazione illustrativa della variante urbanistica) si rileva che il tracciato insiste su un'area boscata, alla confluenza di tre corsi d'acqua, che gli elaborati della componente geologica allegati classificano di grado 4) fattibilità con gravi limitazioni (Carta di fattibilità geologica e delle azioni di piano Tav. 5a).

Fatte salve le necessarie verifiche e valutazioni tecniche di natura geologica, idrogeologica e di difesa del suolo, si evidenziano le elevate cautele che l'inserimento di un'opera in tale contesto richiede in

termini di progettazione ed esecuzione. Dal punto di vista paesaggistico, con riferimento a quanto previsto dall'art. 19 commi 4 e 5 delle norme del PPR, si ricorda che deve essere attentamente valutata la localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della mobilità, tenendo conto dell'elevato grado di percepibilità delle stesse e della necessità di preservare la continuità dei sistemi verdi, salvaguardando inoltre la continuità e la riconoscibilità del sistema di insediamenti e percorrenze.

Come definito nella DGR IX/2727 del 2011 la previsione di infrastrutturazione in un'area boscata costituisce un elemento di vulnerabilità e di rischio per il sistema naturale la cui connotazione percettiva si accompagna ad una diretta identificazione fra il grado di conservazione e lo stato di salute del territorio e deve pertanto essere adeguatamente tutelata.

Prescrizioni:

Per quanto riguarda la previsione di destinazione ad area per futura piattaforma ecologica e stalli per auto della soletta della galleria della SS 340 Regina (cap. 3 punto e - Relazione illustrativa della variante urbanistica) si segnala l'elevato grado di percepibilità dallo specchio lacuale in ragione della posizione sopraelevata rispetto al tracciato della SS 340 Regina. Pertanto, con riferimento agli specifici indirizzi di tutela del PPR, dovrà essere posta particolare cautela nell'inserimento di elementi di arredo urbano, evitando l'introduzione di elementi dissonanti ed impropri, incoerenti da un punto di vista materico, cromatico e dimensionale.

A tal proposito, la destinazione ad area per piattaforma ecologica risulta non compatibile con il recupero e la valorizzazione di tale ambito che dovrà essere destinato ad un differente servizio, minimizzando, in ogni caso, l'impatto visivo dei manufatti eventualmente insediabili.

Indicazioni prevalenti:

- in considerazione di quanto sopra espresso per il nuovo Ambito di Trasformazione 7 si concorda con la previsione di concentrazione volumetrica in corrispondenza del muro di contenimento della SS 340 Regina e su aree già edificate, tuttavia al fine di limitare l'impatto visivo di un'unica eventuale volumetria insediabile, dovrà essere prevista la suddivisione dell'area di concentrazione volumetrica preferibilmente in due parti distinte, al fine di mantenere l'alternanza tra volumi edificati e spazi aperti a lago. L'altezza dei fabbricati non dovrà essere superiore a quella esistente e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla quota del piano stradale della SS 340 Regina. La previsione adottata incide inoltre con la presenza di alberature ad alto fusto prospicienti il lago per le quali si ritiene opportuno garantirne la conservazione.

- per la previsione del collegamento viario con l'abitato di Generese a seguito di quanto sopra esposto, fatte salve le necessarie verifiche di settore riguardanti gli aspetti di natura geologica, idrogeologica e forestale, si ritiene opportuno che venga redatto uno studio puntuale per la definizione del tracciato, nonché della scelta delle modalità di realizzazione delle opere d'arte necessarie allo scavalco dei corsi d'acqua tutelati ed ai conseguenti interventi di mitigazione. Dovranno inoltre essere opportunamente valutate alternative e cautele progettuali che garantiscano il minore impatto dell'infrastruttura nel territorio e la riduzione delle interferenze con il contesto naturale tutelato, rammentando le notevoli criticità connesse alla previsione adottata.

In conclusione, esperito il confronto tra i contenuti della seconda variante al PGT di Brieno e gli elaborati del PPR, rilevato che le modifiche adottate e riprese nel presente parere, restituiscono una sostanziale coerenza rispetto agli indirizzi di tutela previsti dal PPR, si esprime parere favorevole

subordinato al recepimento delle prescrizioni e delle indicazioni prevalenti precedentemente richiamate.

Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

Per quanto sopra espresso si precisa che il presente parere non costituisce valutazione di compatibilità dell'intero PGT, ma è finalizzato esclusivamente all'oggetto della variante. Le considerazioni espresse nel parere, in riferimento alla componente geologica e agli aspetti paesaggistici, rappresentano quindi la condizione per il raggiungimento della compatibilità della variante stessa al Piano regionale.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della LR 12/05 il Consiglio Comunale in sede di approvazione deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni afferenti all'obiettivo prioritario sopracitato, nonché quelle relative alla componente geologica e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.

Milano, 25/01/2023

Il Dirigente

Stefano Buratti

Il Funzionario

Sabrina Adelfio